



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

26/65/CR09/C2

Audizione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sul Documento di Finanza Pubblica 2026

Commissioni congiunte Bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
Roma, 27 aprile 2026

Roma, 29 aprile 2026

Quadro di contesto DFP 2026

Il documento è incentrato sulla rendicontazione dei progressi compiuti nel corso del 2025 nell'attuazione del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, in ottemperanza alla normativa eurounitaria che prevede l'invio alla Commissione europea di una Relazione annuale sui progressi compiuti (*Annual Progress Report*).

Profonda incertezza che caratterizza il contesto internazionale aggravato dal conflitto in Medio Oriente: **shock sulla domanda (prezzi) delle materie prime energetiche** e conseguente **aumento degli interessi passivi** sul debito; **l'inflazione** è rivista al rialzo per quest'anno e per il prossimo.

Le previsioni:

- ✓ **PIL- reale:** per il 2026 una crescita dello 0,6 per cento, inferiore rispetto a quella indicata nel Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) dello scorso ottobre (pari allo 0,7 per cento). Tale andamento è confermato anche per il 2027, mentre le previsioni per il biennio 2028-2029 prefigurano una crescita annua dello 0,8 per cento.
- ✓ **Deficit (indebitamento netto)** al 3,1 per cento nel 2025 (inferiore rispetto al 3,3 per cento della previsione del PSBMT); quest'anno si prevede un deficit del 2,9 per cento. Se tale andamento si confermerà nel corso di quest'anno, ciò consentirà all'Italia di uscire dalla procedura per disavanzi eccessivi nel 2027, in linea con la raccomandazione del Consiglio. Il deficit tendenziale scenderà ancora, attestandosi al 2,8 per cento nel 2027 e al 2,5 per cento nel 2028, per poi chiudere al 2,1 per cento nel 2029 (era il 7,1 per cento nel 2023).
- ✓ **Spesa netta:** Le stime di consuntivo relative al 2025 mostrano un tasso di crescita dell'indicatore della spesa netta pari all'1,9 per cento. Le previsioni per gli anni successivi stimano che la crescita dell'indicatore si porterà nel 2026 all'1,6 per cento, per poi aumentare nel 2027 al 2,2 per cento e attestarsi all'1,7 nel 2028. Il tasso di crescita della spesa netta previsto risulta in parte influenzato dal cambiamento del contesto generale, in particolare nel 2027, per il quale emergerebbe un disallineamento tra l'andamento a legislazione vigente e l'obiettivo fissato dovuto in particolare all'impatto della maggiore inflazione prevista su componenti di spesa quali le pensioni e i consumi intermedi della PA.
- ✓ **Il rapporto debito/PIL**, a partire da un dato di consuntivo del 2025 meno favorevole rispetto alle attese (137,1 per cento del PIL), dopo l'incremento atteso nell'anno in corso (138,6 per cento del PIL) che risente ancora dell'impatto di cassa dei crediti di imposta legati ai bonus edilizi, mostra una discesa già a partire dal 2027 (138,5 per cento del PIL), che prosegue nel 2028 (137,9 per cento del PIL) e nel 2029 (136,3 per cento).

DFP 2026

Regola dell'equilibrio di bilancio VS Debito amministrazioni locali – enti territoriali



valore contenuto del debito rispetto al PIL;





continua riduzione in termini percentuali e in valori assoluti;



in miglioramento continuo;



miglioramento significativo anche nel 2025 e 2026 a confronto con AACC




Milioni – DFP 2026

DFP 2026

Regola dell'equilibrio di bilancio VS Debito amministrazioni locali – enti territoriali

1. Le spese di investimento regionali sono finanziate da avanzo corrente, entrate in capitale ed eventualmente debito
2. *Debito solo per spese di investimento*
3. La contrazione del debito è condizionato dalla sostenibilità economica del suo rientro:
equilibrio intergenerazionale

Le regole attualmente in vigore sul pareggio di bilancio per gli enti territoriali permettono una riduzione del debito costante e incontrovertibile nei dati



Milioni – DFP 2026

Spesa sanitaria

Si consideri che l'incremento della spesa sanitaria complessiva delle AAPP del 2027 sul 2026 è di solo 1,8% mentre il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui contribuisce lo Stato secondo l'**audizione della Corte dei conti** tenuta presso le due Commissioni bilancio delle Camere nel mese di novembre 2025 sul disegno di legge di bilancio per il 2026, ammonta a "142,9 miliardi nel 2026, 143,9 nel 2027 (+0,7% verso anno precedente) e 144,8 nel 2028 (+0,6% VS anno precedente).

TABELLA II.3-1 SPESA SANITARIA 2019 – 2025 (IN MILIONI DI EURO)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Spesa Sanitaria *	114.936	122.469	128.393	131.260	131.854	138.061	141.539
In % di PIL	6,4%	7,3%	7,0%	6,6%	6,2%	6,3%	6,3%
Tasso di variazione in %		6,6%	4,8%	2,2%	0,5%	4,7%	2,5%

* Dal 2019 al 2021 i valori sono relativi all'edizione di contabilità nazionale di ottobre 2025 resi disponibili dall'ISTAT.

TABELLA II.3-2 PREVISIONE DELLA SPESA SANITARIA 2026 – 2029 (IN MILIONI DI EURO)

	2026	2027	2028	2029
Spesa sanitaria	148.522	151.222	155.059	159.443
In % di PIL	6,4%	6,4%	6,4%	6,4%
Tasso di variazione in %	4,9%	1,8%	2,5%	2,8%

Forte preoccupazione anche in vista dei maggiori costi che si realizzeranno nel corso del 2026 a seguito della congiuntura economica.

«Nel triennio 2027-2029, la spesa sanitaria è prevista crescere a un tasso medio annuo del 2,4 per cento; nel medesimo arco temporale il PIL nominale crescerebbe in media del 2,6 per cento. Conseguentemente, il rapporto fra la spesa sanitaria e il PIL si assesta al 6,4 per cento a decorrere dal 2027. La quantificazione della spesa è influenzata dagli oneri a regime per i miglioramenti economici dovuti al rinnovo delle procedure negoziali del personale dipendente e convenzionato con il SSN relative al triennio 2025-2027.....» in aggiunta, dal 2028 sono contabilizzati i costi per il rinnovo delle intese negoziali riferite al triennio 2028-2030; mantenimento a regime degli interventi sulla spesa corrente introdotti con la 'Missione 6: Salute' del PNRR; gli interventi di razionalizzazione della spesa, già programmati a legislazione vigente.

(DFP 2026 – Sez.II)

In previsione del nuovo quadro programmatico di bilancio 2027 – 2029

Priorità delle Regioni e Province autonome

1. Spesa sanitaria e fondo nazionale non autosufficienza:

a) incremento del FSN

b) rifinanziamento a decorrere dall'anno 2027 del contributo per il concorso agli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli **indennizzi in favore dei soggetti danneggiati** da complicanze di tipo irreversibile a causa di **vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati** di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. (Sentenze Corte Costituzionale 35/2023; 181/2023). Successivamente da fiscalizzare con l'applicazione del d.lgs.68/2011. (La giurisprudenza di merito e di legittimità afferma peraltro la legittimazione passiva del Ministero della Salute sul tema.) Occorre **trovare una soluzione definitiva al finanziamento degli oneri sostenuti per l'esercizio della funzione.**

c) progressivo riconoscimento del livello di sanitarizzazione della patologia fino alla totale presa in carico del SSN

d) individuazione di adeguate soluzioni delle spese conseguenti all'**Alzheimer** e altre patologie correlate alla demenza senile nonché alla **non autosufficienza.**

In previsione del nuovo quadro programmatico di bilancio 2027 - 2029

Priorità delle Regioni e Province autonome

2. Attuazione della Sentenza Corte Costituzionale n.103/2018 e del c.3 dell'art.39 del DLGS 68/2011 “ripristino tagli DL 78/2010”

Dare attuazione gradualmente e in conformità alla necessaria compatibilità prevista dalla norma rispetto ai vincoli di finanza pubblica, all'art.39, comma 3 del D.lgs. 68/2011 prevedendo il rifinanziamento dei trasferimenti “tagliati” dal DL 78/2010 (pari a 4,5 miliardi di euro - trasferimenti *ex lege* 59/1997 «*Bassanini*») come contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, (magari a partire da quelli relativi alla legge 25 febbraio 1992, n.210 inerenti *l'Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati*) **in ossequio alla giurisprudenza costituzionale, (non ultima la Sent. n.103/2018)** che considera incostituzionali i contributi alla finanza pubblica permanenti (ossia a decorrere) e che ha chiarito che i tagli agli enti territoriali devono avvenire sulla base del principio di temporaneità e transitorietà delle misure di contenimento della spesa pubblica.

La previsione normativa contenuta nel D.lgs 68/2011 e successivamente ribadita come principio nella legge 111/2023 di “Riforma fiscale” (l'art. 2, c. 1, lett.g), punto 3)) che prevede che nell'esercizio della delega il Governo osservi, tra i principi e criteri direttivi generali il seguente: “3) *all'attuazione, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, dell'[articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 68 del 2011](#);*” **non è mai stata attuata**, infatti, tale contributo alla finanza pubblica è tuttora in vigore pur avendo ricordato, nelle sedi istituzionali, i principi della Corte Costituzionale.

3. Fondo Nazionale Trasporti

La legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) ha incrementato il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 di 120 milioni di euro per il solo 2025, **la quota rinveniente dall'aumento dell'aliquota di accisa applicata al gasolio impiegato come carburante è legata al finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale. Considerati gli incrementi dei costi energetici e dei carburanti e l'applicazione dei LAS è indispensabile prevedere un incremento del FNT strutturale e pluriennale nel tempo.**

In previsione del nuovo quadro programmatico di bilancio 2027 – 2029

Priorità delle Regioni e Province autonome

4. Effetti finanziari delle politiche fiscali

A) Riforma IRPEF

Per il triennio 2026 – 2028 è stato prorogato l'attuale regime degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento per il triennio 2025 – 2027 **per l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche**, nelle more dell'attuazione del D.lgs.68/2011.

È necessario, sia nell'ottica della pluriennalità del programma Strutturale di bilancio 2025 – 2029, sia in applicazione delle leggi vigenti prevedere una **soluzione** legislativa **rispettosa dei principi dall'art.119 della Costituzione** ossia il concetto che l'ordinario metodo di finanziamento delle funzioni regionali non prevede trasferimenti e della legge 42/2009 (art.2, c. 2, lett.t)) per salvaguardare l'attuale livello di autonomia finanziaria regionale, secondo il principio “non si torna indietro” sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2004.

legge 42/2009 (art.2, c. 2, lett.t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), essi sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all'articolo 5; se i predetti interventi sono accompagnati da una riduzione di funzioni amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli interventi medesimi, la compensazione è effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle funzioni;

B) Sostituzione dell'addizionale all'accisa sul gas naturale con una compartecipazione IRPEF: è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 11 e 117, c.1, della Cost. in relazione all'art.1, par.2, della Direttiva 2008/118/CE in materia di accise. Nel DDL Bilancio 2026 era previsto un articolo per l'abrogazione del tributo regionale dell'addizionale sull'accisa sul consumo di gas a decorrere dal 2028 poi non confermato nel testo definitivo della legge. Anche in questo caso è urgente **una soluzione legislativa rispettosa dei principi dall'art.119 della Costituzione (no trasferimenti e salvaguardia dell'attuale livello di autonomia finanziaria regionale).**

In previsione del nuovo quadro programmatico di bilancio 2027 – 2029

Priorità delle Regioni e Province autonome

5. Investimenti

- Piano per gli investimenti delle regioni concordati con il Governo anche alla luce della ripresa dei lavori del Tavolo tecnico sulla *governance*, previsto dal comma 3 bis, dell'articolo 9, del DL 19 ottobre 2024 n. 155, con l'obiettivo di individuare soluzioni senza impatti sui saldi di finanza pubblica. Ruolo propulsivo degli investimenti sui territori in vista esaurimento dei fondi PNRR.
- Nuova politica di coesione (2028 – 2034): sviluppo di un nuovo modello per concordare gli interventi da effettuare sul territorio

6. Finanziamento dei LEP:

A) Garanzia del finanziamento da parte dello Stato: La Corte costituzionale nella sentenza n.192/2024 sottolinea che *“i LEP sono un vincolo posto dal legislatore statale, tenendo conto delle risorse disponibili, e rivolto essenzialmente al legislatore regionale e alla pubblica amministrazione; la loro determinazione origina, poi, il dovere dello stesso Stato di garantirne il finanziamento”*.

Le norme della legge di Bilancio 2026 stanziavano risorse per innalzare i LEP e obbligano gli enti territoriali a continuare ad assicurare le risorse a legislazione vigente per raggiungere i livelli di spesa previsti **senza, inoltre, fare alcun riferimento alle capacità fiscali ed alla perequazione**. Si ricorda che gli stanziamenti di risorse da parte degli EETT sui LEP è strettamente legato a sensibilità politiche, a priorità territoriali, agli equilibri di bilancio e dovrebbero essere ulteriori rispetto al livello LEP definito dallo Stato.

B) Finanziamento dei LEP relativi al “Diritto allo studio” già determinati in CTFS e “Formazione professionale” dove dalle prime analisi emerge una profonda differenza fra le risorse stanziare e il fabbisogno

La presenza di risorse proprie regionali per finanziare i servizi standard non è in linea con i vigenti principi della Costituzione del federalismo fiscale

7. Rottamazione-quinquies: (commi da 102 a 110, articolo 1, della legge 199/2025). **Al momento inattuabile per le Regioni. Andrebbero regolati almeno due aspetti non disciplinati: 1) rapporti con Agenzia della Riscossione; 2) termini processuali.**

Attuazione d.lgs. 68/2011 «Federalismo fiscale»



Punti di attenzione

Attuazione al D.lgs 68/2011 in quanto Milestone del PNRR: il cui risultato è legato **all'erogazione della rata di risorse nel 2026.** I tempi per la realizzazione sono sempre più compressi!

Le Regioni ricordano che **le compartecipazioni costituiscono un arretramento, in termini di autonomia tributaria e responsabilità**, se sostitutive di tributi propri derivati (come l'addizionale reg. Irpef) e se non sono collegate automaticamente all'andamento dell'economia ed all'evoluzione reale dei costi di esercizio (cfr. quanto previsto dall'art. 9 c. 4 della Carta europea dell'Autonomia locale). **Senza tale collegamento esse sarebbero meri trasferimenti statali «mascherati», in difformità con quanto affermato dalla Sent. Corte cost. 192/2024.**

Le Regioni ribadiscono la necessità di coordinare l'attuazione del “federalismo fiscale” (e comunque l'assetto istituzionale attuale) **con il nuovo sistema fiscale che si sta delineando.** Gli enti territoriali sono in attesa dei decreti legislativi riguardanti l'attuazione degli articoli 13 e 14 della legge delega. Le regioni, in particolare, attendono anche le modifiche al decreto legislativo di modifica del D.lgs 68/2011.

- **Rispetto del dettato costituzionale:** È necessario un cambio culturale nella determinazione della normativa statale che deve essere rispettosa del dettato costituzionale.



Punti di attenzione

Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di Federalismo fiscale regionale”

La Conferenza delle Regioni nella seduta del 30 luglio u.s. ha espresso l'intesa sul provvedimento, condizionata al recepimento di quattro proposte emendative che non hanno impatti finanziari e, riguardanti: la compartecipazione all'IRPEF comprensiva del gettito della crescita economica; la fiscalizzazione dei trasferimenti; l'attribuzione alle Regioni del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale della compartecipazione all'IRPEF e IVA; il Fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione dei tributi regionali (a riguardo la proposta regionale è stata solo parzialmente recepita dal DL 19/2026) .

Tavoli tecnici sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi pubblici ammessi in Italia, raccolti attraverso rete fisica, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111

Richiesta dalle regioni a statuto ordinario dall'entrata in vigore dello **schema di decreto legislativo di una Compartecipazione (senza vincolo di destinazione) al gettito dell'imposta sugli apparecchi e congegni di gioco** di cui al territorio regionale (non *una tantum* come previsto ora dalla legislazione vigente. Nel caso fosse prevista una compartecipazione continuativa con l'approvazione del D.lgs. è sicuramente apprezzato lo *start-up*).

Revisione leggi n.243/2012 e n.196/2009



Punti di attenzione

Sta per concludersi il lavoro dell'apposito gruppo nell'ambito delle Commissioni bilancio della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per la revisione della normativa contabile vigente alla luce della nuova *governance* europea con il compito di definire i contenuti dei progetti di legge di iniziativa parlamentare volti a modificare le leggi n.243 del 2012 e n.196 del 2009.

La peculiarità normativa del quadro finanziario degli enti territoriali

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome auspica un **coinvolgimento continuo** sulla definizione del testo in *progress* del DDL all'esame delle Commissioni parlamentari per potersi confrontare sia sulle **parti che coinvolgono direttamente gli enti territoriali** sia per l'esame delle **norme non ancora note** che di **quelle che si dovranno raffrontare e integrare con le modifiche della legge 243/2012**, oggi applicata agli enti territoriali *(anche alla luce dei risultati presentati nella slide n.4 sulla riduzione del debito, che dimostra come l'attuale contesto normativo garantisce già la sostenibilità del debito).*

La Riforma della contabilità pubblica italiana - *Accrual*



Punti di attenzione

PNRR - Riforma 1.15 (riforme abilitanti) per l'adozione di un sistema unico di contabilità *accrual* nelle PA

MILESTONE
M1C1 - 118
(Q2 2026)

Completamento della fase Pilota e definizione della *road map* per l'introduzione, entro il 2030, del sistema unico

SCHEMI DI BILANCIO Pilota (anno 2025)

ATTO LEGISLATIVO

- Road map* per adozione della Riforma
- Programma di formazione "specialistica"

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome auspica:

- la partecipazione degli enti territoriali al **PROCESSO DI FORMAZIONE DELLA LEGGE** di riforma contabile prevista in emanazione entro giugno 2026
- **Il coinvolgimento della Commissione ARCONET per sperimentare l'applicazione della riforma «accrual»** con un numero limitato di enti, al fine di:
 - ✓ testare i principi ITAS – tipici di una contabilità privata – nella dimensione pubblica; individuare eventuali criticità del nuovo sistema contabile e le conseguenti modifiche;
 - ✓ definire la versione della riforma, da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2030 a tutti gli enti territoriali e ai loro enti strumentali, sulla base dei risultati della sperimentazione.

➤ **Costi (per la formazione e informatici) a carico dei bilanci regionali!**